LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2026, N.13

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI CULTURA. ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI DIVERSI AMBITI
Capo I Principî, finalità e funzioni
Art. 1 Oggetto e principî
Art. 2 Finalità
Art. 3 Funzioni della Regione
Art. 4 Sistema delle autonomie territoriali
Art. 5 Welfare culturale
Capo II Sviluppo delle imprese culturali e creative, delle competenze, dei luoghi e degli spazi polifunzionali della cultura
Art. 6 Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali
Art. 7 Promozione e sviluppo di nuove competenze
Art. 8 Rigenerazione urbana a base culturale
Art. 9 Centri culturali polifunzionali

TITOLO II PATRIMONIO CULTURALE, ISTITUTI E SERVIZI CULTURALI
Capo I Patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale
Art. 10 Ambiti di intervento e definizioni
Art. 11 Finalità, obiettivi specifici e interventi della Regione
Art. 12 Paesaggi culturali

Art. 13 Valorizzazione del patrimonio UNESCO e dei beni sotto la tutela dell'ONU
Capo II Organizzazioni regionali dei servizi culturali
Art. 14 Definizioni
Art. 15 Funzioni e interventi della Regione
Art. 16 Organizzazione archivistica regionale
Art. 17 Sistema informativo archivistico regionale
Art. 18 Organizzazione bibliotecaria regionale
Art. 19 Funzioni delle biblioteche
Art. 20 Cooperazione bibliotecaria
Art. 21 Organizzazione museale regionale
Art. 22 Funzioni dei musei
Art. 23 Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna
Art. 24 Ecomusei
Art. 25 Reti e sistemi museali
Capo III Editoria, libro, lettura
Art. 26 Finalità e obiettivi specifici
Art. 27 Interventi regionali per l'editoria del libro
Art. 28 Interventi regionali per la diffusione della lettura
Art. 29 Patto regionale per la lettura
Capo IV Patrimoni linguistici e dialettali dell'Emilia-Romagna
Art. 30 Finalità
Art. 31 Azioni e interventi

TITOLO III ATTIVITÀ CULTURALI
Capo I Disposizioni comuni
Art. 32 Finalità
Art. 33 Spazi destinati alla produzione artistica e alle attività culturali
Capo II Spettacolo dal vivo
Art. 34 Finalità
Art. 35 Obiettivi specifici
Art. 36 Interventi regionali nello spettacolo dal vivo
Art. 37 Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo
Art. 38 Sostegno ai locali di musica dal vivo
Art. 39 Elenco regionale dei locali di musica dal vivo
Art. 40 Emilia-Romagna Music Commission
Capo III Cinema e audiovisivo
Art. 41 Finalità e obiettivi specifici
Art. 42 Produzione cinematografica e audiovisiva
Art. 43 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
Art. 44 Sostegno all'esercizio cinematografico
Art. 45 Emilia-Romagna Film Commission
Capo IV Promozione culturale
Art. 46 Finalità e obiettivi specifici
Art. 47 Interventi di promozione culturale sul territorio regionale
Art. 48 Interventi di promozione culturale all'estero
Capo V Manifestazioni storiche
Art. 49 Finalità

Art. 50 Definizioni
Art. 51 Albo regionale dei carnevali storici
Art. 52 Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica
Art. 53 Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo
Art. 54 Interventi a sostegno delle manifestazioni storiche

Capo VI Qualificazione dell'educazione allo spettacolo e all'audiovisivo

Art. 55 Qualificazione dell'educazione e delle pratiche nelle istituzioni scolastiche
Art. 56 Qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base
Art. 57 Elenco regionale delle scuole di musica, teatro, cinema e danza

TITOLO IV STORIA E MEMORIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA IN EMILIA-ROMAGNA

Capo I Finalità e obiettivi

Art. 58 Finalità
Art. 59 Definizioni
Art. 60 Obiettivi specifici

Capo II Interventi regionali ed enti della memoria

Art. 61 Ambiti di azione e interventi regionali
Art. 62 Ruolo degli istituti storici e altri soggetti
Art. 63 Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto
Art. 64 Iniziative dell'Assemblea legislativa

TITOLO V DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE E FINALI

Capo I Disposizioni attuative

Art. 65 Programmazione pluriennale
Art. 66 Strumenti di attuazione
Art. 67 Soggetti destinatari degli interventi
Art. 68 Comitato scientifico per la cultura
Art. 69 Osservatorio e sistemi informativi sulla cultura e la creatività
Art. 70 Premio "Emilia-Romagna Cultura"

Capo II Disposizioni finanziarie e finali

Art. 71 Clausola valutativa
Art. 72 Disposizioni finanziarie
Art. 73 Modifica dell'articolo 5 ter della legge regionale n. 3 del 2016
Art. 74 Disposizioni transitorie
Art. 75 Abrogazioni
Art. 76 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI DIVERSI AMBITI

CAPO I
Principî, finalità e funzioni

Art. 1
Oggetto e principî

1. In attuazione e nel rispetto degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, della normativa statale, del proprio Statuto nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni proprie e degli enti locali in materia di cultura, storia e memoria dell'età contemporanea.

2. La Regione, in coerenza con i principî e gli obiettivi statutari, riconosce e promuove la cultura in tutti i suoi aspetti e manifestazioni come diritto e risorsa fondamentale per la crescita e il benessere degli individui, come strumento fondamentale del dialogo tra le persone e i popoli nonché come elemento basilare dello sviluppo sociale ed economico della comunità.

3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione alla vita culturale e sostiene la libertà di espressione, la diversità culturale e la pluralità dei linguaggi e delle forme artistiche.

Art. 2
Finalità

1. La Regione persegue la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione tra generazioni del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche digitale, quale risorsa identitaria, educativa e civile, concorrendo alla sua conoscenza, conservazione e fruizione pubblica.

2. La Regione favorisce la produzione, la circolazione e la promozione delle produzioni e delle attività culturali; assicura lo sviluppo di un ecosistema culturale diffuso, equo e accessibile; promuove l'inclusione e la riduzione delle disuguaglianze culturali.

3. La Regione riconosce e favorisce le arti visive e la produzione artistica contemporanea quali componenti fondamentali del sistema culturale regionale e ne promuove lo sviluppo, la pluralità dei linguaggi, la libertà di ricerca e di espressione, l'innovazione, la dimensione interdisciplinare e il rapporto con le trasformazioni della società e dei territori.

4. La Regione favorisce l'innovazione culturale e creativa, anche attraverso il sostegno ai servizi culturali, alle imprese culturali e creative, alle nuove competenze professionali e ai processi di digitalizzazione, in coerenza con le trasformazioni sociali e tecnologiche in atto.

5. La Regione promuove l'integrazione delle politiche culturali con le altre politiche pubbliche, in particolare quelle educative, giovanili, sociali, ambientali, turistiche, economiche e di rigenerazione urbana, nella consapevolezza del ruolo trasversale della cultura per lo sviluppo sostenibile.

6. La Regione sostiene l'apertura, la cooperazione e il dialogo a livello regionale, nazionale e internazionale, valorizzando le reti, le collaborazioni e gli scambi culturali e favorendo la presenza dell'Emilia-Romagna nei contesti culturali europei e globali.

7. La Regione riconosce il valore delle professionalità, delle istituzioni culturali, degli enti del Terzo settore, della cooperazione, delle imprese culturali e creative, promuovendo la qualificazione dei servizi culturali e il rafforzamento delle competenze e delle responsabilità condivise nel sistema culturale regionale.

8. La Regione riconosce e promuove la sicurezza sul lavoro, il contrasto alla precarietà e il lavoro di qualità negli ambiti della cultura e della creatività, quali fattori essenziali di sviluppo sostenibile, innovazione e coesione.

Art. 3
Funzioni della Regione

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e opera negli ambiti di intervento della presente legge anche attraverso l'armonizzazione e il coordinamento di programmi, progetti e risorse, con i differenti soggetti pubblici e privati interessati, previa intesa o accordo con gli stessi. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata al principio della partecipazione e a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale.

2. La Regione, in particolare:

a) definisce gli ambiti, le priorità e gli strumenti specifici di intervento attraverso i programmi pluriennali di cui all'articolo 65;

b) collabora, in attuazione del principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con gli operatori del settore, per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;

c) promuove e attua progetti culturali, sostiene tramite contributi le iniziative culturali organizzate da soggetti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale;

d) favorisce interventi di rigenerazione urbana a base culturale e per la qualificazione degli immobili pubblici e privati destinati alla cultura e alla fruizione pubblica;

e) promuove e sostiene lo sviluppo di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture culturali del territorio e delle sue espressioni culturali;

f) promuove l'applicazione di standard di qualità e di forme di accreditamento per i servizi culturali volte a elevarne il livello delle prestazioni;

g) promuove e sostiene la descrizione, la conoscenza e l'interpretazione del patrimonio culturale regionale e l'accesso ai relativi sistemi informativi ed ecosistemi digitali assicurando l'interoperabilità con altri ecosistemi, in particolare con quelli operanti a livello nazionale;

h) favorisce, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, la realizzazione di azioni di sistema a supporto delle industrie culturali e creative.

Art. 4

Sistema delle autonomie territoriali

1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. I Comuni o le loro Unioni, nel caso in cui le funzioni in materia di attività culturali siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge:

a) concorrono alla definizione dei programmi regionali e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;

b) concorrono alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, promuovono la produzione artistica e la creatività contemporanea, i servizi e le attività culturali, la formazione del pubblico;

c) individuano, attraverso i loro strumenti di pianificazione e programmazione, gli interventi di rigenerazione urbana a base culturale;

d) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e nei settori della produzione e della promozione culturale, dello spettacolo dal vivo o nel settore del cinema e degli audiovisivi;

e) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi culturali e teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni, consorzi o fondazioni da loro costituite o partecipate;

f) provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti, dei servizi e dei luoghi della cultura di loro competenza, promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività, anche in forma integrata;

g) concorrono alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, alla diffusione delle attività culturali e di spettacolo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;

h) sostengono le attività culturali, raccordandole con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

i) operano per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione tecnologica delle sedi e delle attrezzature destinate alle attività culturali e allo spettacolo e per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di cui sono proprietari, possessori o detentori;

j) promuovono la cultura musicale anche di tipo bandistico e corale;

k) concorrono alla promozione della lettura;

l) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti;

m) collaborano con la Regione Emilia-Romagna, titolare delle attività di Film Commission, a supportare le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, mediante l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative.

3. Al fine di promuovere forme di coordinamento e di condivisione di obiettivi per le finalità della presente legge, l'assessore regionale con delega alla cultura con proprio atto istituisce e presiede il Forum permanente degli assessori alla cultura del sistema delle autonomie territoriali.

4. I servizi, gli istituti e i beni culturali di proprietà delle Province e della Città Metropolitana di Bologna sono sottoposti alla disciplina della presente legge e accedono agli interventi regionali previsti per gli istituti, i servizi e i beni culturali di proprietà comunale.

Art. 5

Welfare culturale

1. La Regione riconosce il valore delle attività culturali, artistiche e creative, nonché delle pratiche fondate sul patrimonio culturale, quali fattori rilevanti per la promozione del benessere delle persone e delle comunità, con effetti positivi sulla salute, sulla diffusione di stili di vita sani, sulla prevenzione del disagio, sul contrasto alla povertà educativa e alle discriminazioni, sull'inclusione sociale e sull'integrazione, nonché sul rafforzamento delle relazioni di comunità.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione promuove l'integrazione tra le politiche culturali e le politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie, valorizzando il contributo che le attività culturali, artistiche e creative possono apportare al perseguimento degli obiettivi di salute, benessere, inclusione, autonomia personale e partecipazione alla vita sociale, operando sia sul piano della promozione della salute sia su quello della coesione e dell'integrazione sociale.

3. Gli strumenti regionali di programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, nell'ambito delle rispettive finalità, possono prevedere e promuovere interventi, progetti e azioni fondati sulla fruizione e sulla partecipazione culturale, in quanto funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, coinvolgendo enti locali, istituzioni e servizi culturali, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale.

4. La Giunta regionale istituisce, con propri atti, un Tavolo interassessorile per l'integrazione, il raccordo e il coordinamento tra le politiche culturali e le politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie, anche al fine di favorire la progettazione condivisa, la diffusione di buone pratiche, il monitoraggio degli interventi e la valutazione delle ricadute sul benessere delle persone e delle comunità.

CAPO II

Sviluppo delle imprese culturali e creative, delle competenze, dei luoghi e degli spazi polifunzionali della cultura

Art. 6

Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, promuove la crescita delle imprese culturali e creative quali imprese ad alto potenziale innovativo e di sviluppo per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.

2. La Regione riconosce il valore delle filiere culturali e creative quali ecosistemi nei quali interagiscono imprese, professionisti, istituzioni culturali, enti del Terzo settore, università e centri di ricerca, favorendone lo sviluppo e l'integrazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene la realizzazione di progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:

a) le startup innovative, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;

b) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;

c) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle produzioni culturali;

d) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della cultura anche con l'utilizzo dei canali web e digitali;

e) lo sviluppo di azioni finalizzate all'internazionalizzazione del sistema culturale e creativo.

Art. 7

Promozione e sviluppo di nuove competenze

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della cultura:

a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;

b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze anche attraverso adeguate iniziative di formazione;

c) valorizza istituzioni, organismi, imprese ed enti del Terzo settore in quanto organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali nonché quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze;

d) promuove la trasmissione dei saperi e delle competenze artistiche, tecniche, manuali, progettuali e digitali, favorendo il ricambio generazionale e la valorizzazione dei mestieri artistici, tipici e tradizionali, anche attraverso il coinvolgimento dei maestri artigiani, delle botteghe creative e delle botteghe scuola.

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), nell'ottica di favorire la piena occupazione, la regolarità, la sicurezza, la stabilità e il contrasto alla precarietà del lavoro, sostiene:

a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori e delle operatrici per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;

c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit sia non profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuove professioni.

3. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, valorizza il contributo e la partecipazione delle istituzioni di grado universitario.

Art. 8

Rigenerazione urbana a base culturale

1. La Regione promuove la rigenerazione urbana e territoriale a base culturale come politica integrata volta a riqualificare aree degradate o sottoutilizzate, valorizzare siti o espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, sostenere l'innovazione sociale e digitale, favorire lo sviluppo dell'economia, la creatività e l'occupazione giovanile, in coerenza con i principî di sostenibilità ambientale, inclusione, riconversione e riuso, anche transitorio, di spazi pubblici e privati.

2. La Regione promuove l'arte pubblica quale ambito della produzione artistica contemporanea e ne sostiene la capacità di instaurare relazioni tra ricerca artistica, spazio pubblico, paesaggio, comunità e trasformazioni sociali e territoriali. Gli interventi di arte pubblica possono avere carattere permanente o temporaneo e comprendere opere, installazioni, pratiche partecipative e relazionali, interventi specificamente concepiti per un luogo e ulteriori forme della ricerca artistica contemporanea.

3. La Regione, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, promuove e sostiene interventi e progetti volti:

a) al restauro, al recupero, all'adeguamento funzionale e alla riqualificazione, anche energetica, di spazi finalizzati alla pubblica fruizione che sono destinati in via esclusiva o prevalente al patrimonio culturale e alle attività culturali;

b) all'innovazione tecnologica e digitale, all'acquisto e all'ammodernamento di attrezzature per la cultura;

c) alla promozione e realizzazione di progetti di arte pubblica, anche attraverso il coinvolgimento di artisti, associazioni culturali, altri soggetti privati o pubblici e comunità locali.

4. Nell'ambito degli strumenti di programmazione e di sostegno agli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove l'accessibilità universale dei luoghi e degli spazi della cultura quale elemento qualificante dei progetti di rigenerazione urbana a base culturale, favorendo soluzioni che integrino qualità architettonica, tutela e valorizzazione del patrimonio, innovazione tecnologica, sicurezza, sostenibilità e inclusione.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana a base culturale sono programmati e attuati in raccordo con le politiche regionali di governo del territorio, sviluppo economico e welfare, secondo quanto previsto dall'articolo 65.

Art. 9
Centri culturali polifunzionali

1. La Regione promuove la realizzazione, la qualificazione e il funzionamento di centri culturali polifunzionali, intesi come luoghi integrati di produzione, fruizione e partecipazione culturale, che uniscono servizi pubblici, spazi civici e attività culturali svolte da soggetti del Terzo settore o da operatori privati. Tali centri contribuiscono alla coesione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, allo sviluppo delle comunità locali e alla sostenibilità economica e gestionale delle attività culturali.

2. I centri culturali polifunzionali possono comprendere, in forma coordinata e multifunzionale:

a) servizi culturali, anche integrati, quali biblioteche, musei, sale studio, archivi storici, ludoteche, spazi giovanili, sale prova, sale per spettacoli ed eventi;

b) attività culturali, educative e formative quali scuole di musica, teatro, danza o altri laboratori artistici;

c) spazi per la creazione artistica e la produzione culturale quali atelier creativi, aree laboratoriali ed espositive;

d) servizi di prossimità gestiti da soggetti del Terzo settore o da operatori privati, quali caffetterie culturali, librerie indipendenti e altri servizi complementari coerenti con la funzione culturale del centro.

3. La Regione, per favorire la costituzione e il consolidamento dei centri culturali polifunzionali, sostiene interventi volti a:

a) riqualificare, recuperare o adeguare strutturalmente immobili pubblici o privati destinati alla fruizione culturale;

b) realizzare nuovi spazi polifunzionali o riconvertire edifici dismessi o sottoutilizzati, anche in coerenza con gli interventi di rigenerazione urbana a base culturale;

c) sviluppare l'innovazione tecnologica, digitale e strumentale necessaria alla gestione e alla fruizione dei servizi integrati;

d) favorire modelli organizzativi e gestionali basati sulla collaborazione stabile tra enti pubblici, Terzo settore, imprese culturali e creative.

4. La Regione attribuisce priorità agli interventi realizzati nei Comuni montani, nelle aree interne, nei piccoli Comuni, nei territori svantaggiati e nelle zone periferiche delle aree urbane, al fine di ampliare l'accesso alla cultura, ridurre le disuguaglianze territoriali e promuovere spazi e servizi culturali di prossimità.

5. La Regione, nel rispetto della disciplina statale, promuove intese, accordi di programma e forme di partenariato tra enti locali, istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti del Terzo settore, istituzioni culturali, imprese culturali e creative e altri operatori privati, al fine di garantire l'integrazione funzionale dei servizi, la sostenibilità nel tempo dei centri culturali polifunzionali e il loro radicamento nelle comunità locali.

TITOLO II
PATRIMONIO CULTURALE, ISTITUTI E SERVIZI CULTURALI

CAPO I

Patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale

Art. 10

Ambiti di intervento e definizioni

1. Il patrimonio culturale è costituito dall'insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale nonché dal patrimonio culturale immateriale, quali componenti essenziali dell'identità delle comunità e del paesaggio culturale. Rientrano tra i beni culturali, in particolare, i beni di interesse artistico, storico e archeologico, considerati nel loro contesto di paesaggio culturale.

2. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si intendono per:

a) "patrimonio culturale" l'insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, anche digitali, che presentano interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, storico, archivistico, bibliografico e dei beni paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;

b) "patrimonio culturale immateriale" le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e i saperi. nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali a essi associati, che comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui riconoscono come parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la Convenzione relativa alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, la cui salvaguardia si realizza attraverso una costante e coordinata attività di studio, tutela, gestione, valorizzazione, trasmissione e diffusione;

c) "beni culturali di interesse bibliografico" le raccolte librarie delle biblioteche della Regione e degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico non statale, ad eccezione delle raccolte di uso corrente delle biblioteche pubbliche.

3. Rientrano nel patrimonio culturale regionale i beni di interesse etnoantropologico, archivistico e bibliografico, tra i quali i documenti sonori e audiovisivi, le fotografie e gli archivi fotografici, i film, i fumetti nonché i beni di interesse architettonico e paesaggistico, tra i quali, a titolo esemplificativo, ville e dimore storiche, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico o storico-artistico, cimiteri monumentali e storici, di proprietà pubblica o privata, ivi compresi gli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti, quando aventi natura di bene culturale o paesaggistico e dichiarati di interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

Art. 11

Finalità, obiettivi specifici e interventi della Regione

1. La Regione e gli enti locali promuovono e sostengono la conoscenza, lo studio e la ricerca, la conservazione, la tutela e la salvaguardia, la gestione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale.

2. La Regione può sostenere altresì la descrizione, la digitalizzazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale appartenente a soggetti privati, anche in assenza di dichiarazione di interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, attraverso convenzioni e forme di collaborazione previste dalla presente legge.

3. La Regione promuove, svolge e sostiene attività conoscitive e operative, di studio, indagine e ricerca aventi a oggetto il patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale.

4. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle politiche per lo studio, l'incremento, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale regionale, promuovono la produzione artistica contemporanea nel campo delle arti visive, nelle sue diverse forme e nei suoi diversi linguaggi, con particolare riferimento alle arti plastiche, fotografiche, installative, digitali e multimediali, all'arte pubblica, alle pratiche artistiche interdisciplinari e al fumetto.

5. La Regione, in particolare:

a) gestisce e alimenta i sistemi informativi del patrimonio culturale regionale e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità previste a livello statale e degli standard al riguardo definiti dagli istituti centrali competenti;

b) presta la propria collaborazione e consulenza a enti e soggetti pubblici e privati;

c) promuove, sostiene e realizza iniziative espositive, pubblicazioni e progetti di educazione al patrimonio culturale con particolare riguardo all'educazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle giovani generazioni;

d) promuove la conoscenza del patrimonio culturale regionale materiale e immateriale, degli istituti e luoghi della cultura del territorio regionale, anche attraverso una propria mediateca specializzata;

e) realizza la mappatura dei paesaggi culturali dell'Emilia-Romagna e della loro trasformazione, avvalendosi di tecnologie digitali e garantendone articolazioni territoriali e tematiche, anche a supporto delle attività di restauro, ripristino e promozione, nonché della pianificazione territoriale e paesistica.

6. La Regione, inoltre:

a) promuove e sostiene, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e in cooperazione con gli organi centrali e periferici del Ministero della Cultura, le attività di descrizione e digitalizzazione del patrimonio culturale regionale, anche a fini conservativi, favorendone la valorizzazione e l'accesso;

b) cura la conservazione a lungo termine del patrimonio culturale regionale digitale o digitalizzato;

c) promuove e sostiene, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e in cooperazione con gli organi centrali e periferici del Ministero della Cultura, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, il restauro, la manutenzione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali, favorendone l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici accordi;

d) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, nonché l'integrazione dei beni culturali con gli istituti e i luoghi della cultura previsti dalla presente legge;

e) promuove e sostiene il ruolo dei musei e degli altri istituti della cultura quali luoghi di produzione culturale, di ricerca, di sperimentazione e di dialogo tra patrimonio storico e creatività contemporanea, favorendo l'incremento delle collezioni pubbliche mediante l'acquisizione, la produzione, la commissione e la valorizzazione di opere e progetti di arte contemporanea, con particolare attenzione ai giovani artisti e alle nuove generazioni di autori.

7. La Regione provvede all'attuazione delle disposizioni normative in materia di deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale regionale, secondo la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

Art. 12

Paesaggi culturali

1. La Regione valorizza e promuove i paesaggi culturali quali espressione dell'interazione storica tra le comunità e i luoghi, e ne sostiene la conoscenza, l'interpretazione e la valorizzazione, anche in chiave educativa e di sviluppo sostenibile.

2. La Regione, in particolare:

a) promuove iniziative di studio, ricerca e documentazione dei paesaggi culturali e delle loro trasformazioni;

b) favorisce la partecipazione delle comunità locali e delle comunità patrimoniali ai processi di cura e valorizzazione dei paesaggi culturali;

c) sostiene progetti integrati che connettano patrimonio culturale, ambiente, turismo sostenibile e sviluppo locale, anche attraverso reti e itinerari culturali;

d) promuove l'integrazione delle politiche culturali con la pianificazione territoriale e paesaggistica, in raccordo con gli strumenti regionali e locali.

3. La Regione promuove azioni di comunicazione, divulgazione e valorizzazione pubblica dei paesaggi censiti, anche attraverso iniziative educative, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione e progetti di promozione culturale e turistica coerenti con la strategia regionale sul paesaggio.

4. La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.

Art. 13

Valorizzazione del patrimonio UNESCO e dei beni sotto la tutela dell'ONU

1. La Regione riconosce e valorizza i siti e gli elementi del patrimonio culturale iscritti nelle Liste e nei programmi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), tra cui le Città creative UNESCO, nonché i beni e i luoghi oggetto di specifiche tutele o riconoscimenti da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), promuovendone la conoscenza, la fruizione e la trasmissione alle generazioni future.

2. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli organismi competenti, sostiene:

a) azioni di promozione, comunicazione e valorizzazione dei siti e dei beni riconosciuti, anche attraverso strumenti digitali;

b) attività educative e formative, rivolte in particolare alle scuole e alle giovani generazioni;

c) iniziative e progetti di rete, anche a livello nazionale e internazionale, finalizzati allo scambio di competenze e buone pratiche;

d) interventi che concorrono alla conservazione e alla gestione sostenibile dei siti e dei beni, nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dalla normativa vigente.

CAPO II
Organizzazioni regionali dei servizi culturali

Art. 14
Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

a) “servizi culturali regionali”, i musei e gli istituti similari, gli archivi storici, le biblioteche, i parchi archeologici, non statali e gli istituti culturali aperti al pubblico o destinati alla pubblica fruizione;

b) “museo” l’istituzione permanente, aperta al pubblico, senza scopo di lucro, accessibile e inclusiva al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale, promuove la diversità e la sostenibilità, opera e comunica in modo etico e professionale, offrendo alla comunità esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze, in coerenza con la definizione dell’International Council of Museums (ICOM);

c) “istituti similari”, in riferimento ai musei:

1) “case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” le case e gli studi in cui hanno vissuto o hanno svolto la propria attività persone che hanno dato lustro al territorio regionale, di chiara e comprovata fama, esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità, oppure che per le loro caratteristiche siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione della persona illustre, che abbiano ottenuto il riconoscimento secondo le modalità stabilite dall’articolo 23;

2) “musei ‘all’aperto’” contesti caratterizzati da un percorso di visita esclusivamente o prevalentemente all’aperto, in grado di assicurare le proprie funzioni mediante idonei spazi di riferimento, fisici e digitali, destinati alla documentazione, alla ricerca, alla mediazione culturale e alla partecipazione pubblica;

3) “ecomusei” istituzioni culturali territoriali che operano attraverso una rete di luoghi, pratiche, paesaggi, saperi e testimonianze riferiti alla comunità locale, in un’ottica di tutela, interpretazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale~~,~~ del paesaggio;

4) “cimiteri monumentali e storici” luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali o collegati a rilevanti episodi storici;

5) “planetari” e “osservatori astronomici” luoghi permanenti di cultura di interesse pubblico, appositamente progettati e attrezzati per lo studio, l’osservazione, la rappresentazione e la divulgazione dei fenomeni astronomici e cosmici. Il planetario è specificamente destinato alla comunicazione e alla divulgazione dell’astronomia e delle scienze del cosmo mediante sistemi di rappresentazione e simulazione immersiva del cielo e dell’universo. L’osservatorio astronomico è specificamente destinato all’osservazione diretta dei fenomeni celesti e allo svolgimento di attività di studio, ricerca, didattica e divulgazione astronomica, attraverso strumenti e attrezzature osservative;

d) “istituti culturali” gli enti di natura privata o pubblica non statale, dotati di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, archeologici, monumentali o antropologici, bibliografici, archivistici, sonori, audiovisivi e multimediali, di particolare rilevanza per l’ambito regionale, che svolgono attività orientate alla descrizione, alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione dei propri beni;

e) “biblioteca” in conformità a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

f) “biblioteca pubblica”, se non ulteriormente qualificata, biblioteca di ente locale che costituisce, in conformità con il Manifesto per le biblioteche pubbliche elaborato dalla Federazione internazionale delle associazioni e istituzioni bibliotecarie (IFLA) e dall’UNESCO, il centro locale di informazione, che rende facilmente accessibile ai suoi utenti ogni tipo di conoscenza e informazione e uno spazio accessibile al pubblico per la produzione di conoscenza, la condivisione e lo scambio di informazioni e cultura e la promozione dell’impegno civico;

g) “archivio”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

h) “polo regionale di conservazione” struttura preposta alla conservazione e all’accesso a lungo termine del patrimonio culturale regionale digitale o digitalizzato e allo svolgimento delle funzioni di archiviazione e conservazione di documenti informatici e oggetti digitali, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione).

Art. 15

Funzioni e interventi della Regione

1. La Regione opera per assicurare il valore pubblico dei servizi culturali regionali, con particolare riferimento agli archivi storici, alle biblioteche, ai musei e istituti similari, di cui garantisce e sostiene la conservazione, le attività di descrizione e digitalizzazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione.

2. L’organizzazione archivistica regionale, l’organizzazione bibliotecaria regionale e l’organizzazione museale regionale perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini, in raccordo con le finalità educative generali e di esercizio attivo della cittadinanza culturale.

3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l’autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività nell’ambito delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale nonché progetti e servizi in ambiti patrimoniali trasversali alle tre organizzazioni quali, a titolo esemplificativo, l’audiovisivo, la fotografia, la grafica.

4. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all’ampliamento delle organizzazioni di cui al comma 2. I contenuti sostanziali delle convenzioni sono stabiliti nell’ambito della programmazione regionale e includono l’obbligo per i soggetti titolari degli istituti di garantire l’accesso al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

5. La Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 può:

a) attuare interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche, e l’organizzazione di iniziative ed eventi;

b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, altri soggetti pubblici o privati, anche favorendone la cooperazione;

c) stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale ai sensi dell'articolo 11, comma 7;

d) promuovere e sostenere progetti e interventi trasversali alle organizzazioni regionali dei servizi culturali al fine di incentivare ambiti di cooperazione e integrazione.

6. La Regione può inoltre:

a) sostenere l'avvio e l'allestimento di nuovi servizi nonché il potenziamento dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche dei servizi culturali regionali;

b) favorire il coordinamento e le relazioni fra musei, biblioteche e archivi storici, pubblici e privati;

c) sostenere l'incremento delle raccolte pubbliche acquisendo o concorrendo all'acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico, bibliografico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale dei servizi culturali regionali.

7. Gli interventi regionali a favore delle organizzazioni regionali e dei servizi culturali che le costituiscono sono descritti nel Piano bibliotecario, nel Piano archivistico e nel Piano museale, che costituiscono specifiche sezioni del "Programma regionale per il patrimonio, la storia e la memoria dell'età contemporanea, gli istituti e i servizi culturali" di cui all'articolo 65.

Art. 16

Organizzazione archivistica regionale

1. L'organizzazione archivistica regionale è costituita dall'insieme dei soggetti conservatori di archivi storici di ente locale o di interesse locale, comunque denominati, pubblici e privati residenti nel territorio regionale, e dai servizi e attività da loro rivolti ai cittadini per favorire l'accesso alla documentazione. Fanno altresì parte dell'organizzazione archivistica regionale gli archivi della Regione, di aziende o enti regionali e il polo regionale di conservazione.

2. La Regione coordina l'organizzazione archivistica regionale esercitando, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione al fine di favorire la conoscenza, la conservazione e la fruizione del patrimonio documentario,

anche digitale, nonché di supportare l'educazione e la didattica in archivio, la formazione permanente e l'avanzamento degli studi e delle ricerche sul patrimonio culturale.

3. La Regione, in particolare, ferme restando le competenze statali in materia di archivi tutelati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 42 del 2004:

a) cura lo sviluppo e il funzionamento dell'organizzazione archivistica regionale al fine di garantire alla cittadinanza la più ampia e diffusa conoscenza degli archivi storici presenti sul territorio regionale, anche in ambito digitale;

b) promuove e sostiene la raccolta, la conservazione, la descrizione, l'ordinamento, la gestione, la messa a disposizione degli archivi storici al pubblico e l'erogazione di servizi informativi;

c) promuove e sostiene le attività dei soggetti conservatori di archivi storici, in merito all'inventariazione e il riordino di complessi documentari tramite i sistemi informativi regionali, in dialogo con i sistemi informativi nazionali e internazionali;

d) promuove e sostiene l'attivazione di nuovi servizi che favoriscano la fruizione del patrimonio documentario da parte della cittadinanza, anche incentivando forme di organizzazione e gestione condivisa;

e) promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale che opera sul patrimonio archivistico;

f) definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i requisiti e gli obiettivi qualitativi per il funzionamento e l'accreditamento dei soggetti conservatori di archivi storici di ente locale o di interesse locale;

g) promuove la realizzazione di indagini di soddisfazione dell'utenza e di rilevamento dei nuovi bisogni.

Art. 17

Sistema informativo archivistico regionale

1. La Regione sostiene lo sviluppo del Sistema informativo archivistico regionale al fine di diffondere la conoscenza degli archivi storici, del loro patrimonio, dei servizi e delle condizioni di accesso e ricerca nonché di ampliare il sistema regionale dei servizi culturali a disposizione dei cittadini.

2. La Regione, in particolare:

a) coordina, promuove e sostiene lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo partecipato per gli archivi storici del territorio regionale che consente il censimento dei soggetti conservatori, la creazione, gestione e pubblicazione online di strumenti di ricerca relativi agli archivi storici e ai soggetti che li hanno prodotti nonché la fruizione del patrimonio archivistico in formato digitale;

b) promuove e sostiene il dialogo tra il Sistema informativo archivistico regionale e gli altri sistemi informativi culturali operanti sul territorio regionale.

3. Il Sistema informativo archivistico regionale adotta standard e protocolli di comunicazione che consentono lo scambio di dati e l'interoperabilità con i poli di conservazione e con sistemi informativi nazionali ed internazionali di ambito archivistico, anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative.

4. I soggetti afferenti all'organizzazione archivistica regionale aderiscono al Sistema informativo archivistico regionale tramite la partecipazione al censimento dei soggetti conservatori di archivi storici del territorio emiliano-romagnolo.

Art. 18
Organizzazione bibliotecaria regionale

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita da:

a) biblioteche pubbliche e relativi servizi;

b) altre biblioteche degli enti locali o di enti da essi costituiti;

c) biblioteche e mediateche della Regione, delle agenzie, aziende, comprese le aziende sanitarie, ed enti regionali aperte al pubblico;

d) biblioteche di soggetti pubblici e privati convenzionati con la Regione;

e) reti bibliotecarie territoriali aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale, altri sistemi bibliotecari locali e il polo bibliotecario regionale.

2. Sono altresì parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale le fototeche, fonoteche, cineteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli enti locali e di altri soggetti pubblici non statali e privati convenzionati e il complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini all'informazione e alla conoscenza.

3. L'organizzazione bibliotecaria regionale persegue l'obiettivo di rendere disponibili i servizi bibliotecari in tutti i Comuni del territorio regionale, aderisce al Servizio

Bibliotecario Nazionale ed è articolata in reti bibliotecarie territoriali e in sistemi bibliotecari locali.

4. La Regione coordina l'organizzazione bibliotecaria regionale esercitando, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione al fine di garantire alla cittadinanza l'accesso a una più ampia e diffusa offerta di risorse bibliografiche, documentali e informative, comprese quelle prodotte o diffuse in ambito digitale e la disponibilità di servizi bibliotecari in ogni comune del territorio regionale.

5. La Regione favorisce e sostiene, anche mediante specifici accordi interistituzionali, forme di integrazione o cooperazione delle biblioteche scolastiche e delle biblioteche ecclesiastiche o religiose con l'organizzazione bibliotecaria regionale.

6. La Regione, in particolare:

a) incentiva e sostiene lo sviluppo, la descrizione, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche;

b) sostiene l'incremento delle raccolte delle singole biblioteche, anche integrando analoghi programmi statali;

c) sostiene le piattaforme di servizi di prestito e consultazione digitali delle reti bibliotecarie del territorio regionale;

d) incentiva e sostiene le reti bibliotecarie territoriali e i sistemi bibliotecari locali;

e) sostiene la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche, sia esso di natura bibliografica, archivistica, fotografica o iconografica, anche mediante appositi piani concertati con la competente Soprintendenza;

f) programma, coordina e sostiene lo sviluppo dei sistemi informativi e dei servizi dei poli regionali del Servizio Bibliotecario Nazionale;

g) cura la gestione e lo sviluppo del polo bibliotecario regionale al fine di estendere i servizi bibliotecari a tutti i cittadini del territorio regionale;

h) definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli operatori e delle operatrici;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale che opera sul patrimonio bibliografico;

j) assicura e coordina la rilevazione dei dati sulle biblioteche, i loro servizi e attività, anche attraverso la costituzione di specifici sistemi informativi.

Art. 19

Funzioni delle biblioteche

1. Le biblioteche pubbliche operanti nella comunità regionale, in conformità con le Linee guida per le biblioteche pubbliche elaborate da IFLA ed UNESCO, sono infrastrutture della sfera pubblica in cui cittadini e cittadine possono informarsi, sviluppare il pensiero critico, discutere e formarsi un'opinione libera, luoghi di studio, apprendimento, socialità, creatività, inclusione e spazi che favoriscono l'incontro e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche pubbliche:

a) erogano servizi, anche digitali, e forniscono l'accesso a un'ampia gamma di documenti, informazioni e idee con riguardo a tutte le fasce di età e senza discriminazioni e censure ideologiche, politiche o religiose o pressioni commerciali, garantendone l'accessibilità anche alle persone con particolari necessità fisiche o cognitive e alle minoranze linguistiche e culturali;

b) educano alla lettura e supportano sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli e l'apprendimento permanente;

c) creano e rafforzano l'abitudine alla lettura fin dalla prima infanzia, promuovono e sostengono attività e programmi di alfabetizzazione per sviluppare le capacità di lettura e scrittura e facilitare lo sviluppo delle competenze informative, mediali e digitali per tutte le persone a tutte le età;

d) promuovono il dialogo interculturale e favoriscono la diversità culturale;

e) garantiscono a tutte le persone l'accesso all'informazione di comunità e offrono servizi di informazione, consulenza e supporto per le necessità legate ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione;

f) preservano e rendono accessibile il patrimonio culturale locale, collaborando con altri istituti culturali per creare un ambiente in cui le comunità patrimoniali possano assumere un ruolo attivo nell'identificazione dei materiali da acquisire, conservare e condividere;

g) rendono disponibili attività e spazi per rispondere alle esigenze culturali e favorire la coesione sociale delle comunità di riferimento.

2. Nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche assicurano:

a) la descrizione delle risorse secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali;

b) il prestito e la consultazione dei documenti, cartacei o digitali;

c) la corretta conservazione dei documenti;

d) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi;

e) l'impiego di personale bibliotecario qualificato.

3. L'accesso alle biblioteche dell'organizzazione bibliotecaria regionale è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, possono sottoporre a tariffa i servizi aggiuntivi o rivolti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi.

Art. 20
Cooperazione bibliotecaria

1. La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari e incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associative per la gestione dei servizi bibliotecari quali fondamentali strumenti di sostenibilità dei servizi bibliotecari, definendone, d'intesa con gli enti locali, le linee di indirizzo.

2. Le reti bibliotecarie regionali sono articolazioni locali o poli del Servizio Bibliotecario Nazionale e aree di cooperazione territoriale di dimensioni almeno provinciali. Sono costituite da biblioteche di diversa titolarità, anche privata, associate sulla base di apposite convenzioni che ne definiscono funzionamento, modalità di finanziamento e assetti organizzativi. Le convenzioni possono individuare i Comuni, le università, le Province e la Città metropolitana quali soggetti gestori o coordinatori delle attività tecnico-amministrative. La Regione partecipa agli organismi di coordinamento previsti da tali convenzioni.

3. I sistemi bibliotecari sono aree di cooperazione, urbane o intercomunali, ritagliate all'interno delle reti bibliotecarie di cui al comma 2. Se costituiti su base intercomunale o interistituzionale operano sulla base di accordi o convenzioni.

4. Le reti bibliotecarie, oltre alla gestione del catalogo locale del Servizio Bibliotecario Nazionale, del relativo sistema informativo e dei servizi ad esso connessi:

a) organizzano e gestiscono i servizi condivisi delle biblioteche aderenti;

b) coordinano sul proprio territorio, anche in raccordo con aree limitrofe, gli acquisti, la revisione delle raccolte e la conservazione del patrimonio delle biblioteche aderenti, con l'obiettivo di razionalizzare gli spazi dei depositi e gli oneri di acquisto, gestione e conservazione. A tal fine possono promuovere, d'intesa con la Regione, specifici accordi o protocolli di intesa;

c) curano il coordinamento, la realizzazione e la gestione di attività e servizi previsti dai progetti condivisi dalle biblioteche aderenti;

d) curano l'organizzazione e la gestione della circolazione dei documenti cartacei, con particolare riguardo al prestito sistemico circolante, e dei documenti digitali;

e) curano la valorizzazione delle risorse professionali collaborando con la Regione per la progettazione di percorsi formativi comuni;

f) collaborano con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio, favorendo in particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche;

g) collaborano con la Regione per la rilevazione e il monitoraggio dei dati riguardanti le biblioteche aderenti alla rete, al fine della valutazione dei servizi resi e del valore pubblico prodotto.

5. Il polo bibliotecario regionale è costituito da un complesso di servizi, di strumenti organizzativi e tecnologici che rende disponibili:

a) ai cittadini, la consultazione integrata del patrimonio delle biblioteche della regione, il prestito interbibliotecario digitale e altri servizi di rilevanza regionale;

b) alle biblioteche e alle reti bibliotecarie, servizi per la circolazione dei documenti sul territorio regionale e interventi che consentano sostenibilità, razionalizzazione delle risorse e focalizzazione sui rispettivi obiettivi strategici.

Art. 21

Organizzazione museale regionale

1. L'organizzazione museale regionale è costituita da:

a) i musei pubblici appartenenti agli enti locali e i relativi servizi;

b) i musei di soggetti privati convenzionati con la Regione;

c) gli ecomusei;

d) i musei “all’aperto”, i planetari e gli osservatori astronomici;

e) le Case e gli studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna;

f) i cimiteri monumentali e storici;

g) le reti e i sistemi museali.

2. Sono altresì parte dell’organizzazione museale regionale gli istituti similari, i siti e i complessi di rilevanza monumentale, artistica e archeologica nonché le raccolte d’interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico, comunque denominate, degli enti locali e di altri soggetti pubblici non statali e privati convenzionati, con i relativi servizi e le attività rivolte a favorire l’accesso di tutti i cittadini all’informazione e alla conoscenza.

3. L’organizzazione museale regionale è articolata nel Sistema museale regionale e aderisce al Sistema museale nazionale, secondo i Livelli uniformi di qualità per i musei (LUQV) adottati dal Ministero della Cultura.

4. La Regione sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo dei musei e degli istituti similari, perseguendo la crescita qualitativa dell’offerta museale mediante interventi volti a garantire l’accessibilità globale e a rafforzare la funzione sociale, anche attraverso l’innovazione gestionale e dei sistemi di comunicazione con il pubblico.

5. La Regione, in particolare:

a) favorisce e sostiene la costituzione di reti museali, intese come strutture fondate sulla cooperazione stabile tra più organizzazioni museali e istituzioni culturali di diversa natura, dimensione e titolarità, con l’obiettivo di coordinare, integrare e potenziare i servizi rivolti ai diversi pubblici;

b) promuove azioni e collaborazioni per la fruizione, anche temporanea, dei beni culturali conservati nei depositi dei musei e degli istituti similari, garantendo la tutela, la conservazione e la sicurezza degli stessi;

c) incentiva la crescita e l’aggiornamento professionale del personale, anche mediante progetti di scambio e studio con soggetti, enti e realtà di rilievo nazionale e internazionale;

d) sostiene le attività educative e didattiche nei musei e negli istituti similari;

e) promuove e sostiene la catalogazione dei beni culturali, la loro conoscenza e fruizione attraverso uno specifico sistema informativo;

f) favorisce accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con soggetti privati per una migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;

g) promuove l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale;

h) promuove e sostiene interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro e manutenzione straordinaria delle sedi destinate a ospitare musei e istituti similari, e interventi di allestimento e innovazione tecnologica.

6. La Regione favorisce la conoscenza del patrimonio culturale dei musei e degli istituti similari, promuovendo attività di studio e di ricerca e incentivando progetti con scuole, università, centri di ricerca, istituti e associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

7. La Regione, in considerazione del rilievo internazionale e dell'eccezionalità della raccolta, persegue gli obiettivi del presente articolo anche attraverso la partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2024, n. 8 (Partecipazione alla Fondazione "M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.").

Art. 22
Funzioni dei musei

1. Nell'ambito dell'organizzazione museale regionale i musei assicurano, in particolare:

a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b) l'aggiornamento dell'inventario delle proprie opere, il loro studio e la loro catalogazione nel sistema informativo regionale del patrimonio culturale;

c) la formazione del sistema di offerta culturale e quanto necessario per qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche con riguardo alla funzione educativa;

d) la ricerca scientifica e la collaborazione in ambito culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, le istituzioni di alta formazione, specializzazione e ricerca nei settori artistici, i servizi culturali, le associazioni e le comunità professionali del territorio regionale;

e) il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore delle comunità locali;

f) la promozione dei linguaggi dell'arte contemporanea attraverso lo sviluppo di azioni e linee di intervento dedicate alle arti visive e alla produzione artistica contemporanea, favorendo lo sviluppo di progetti curatoriali, programmi di residenza artistica e altre forme di ricerca, produzione e sperimentazione nel campo dell'arte contemporanea.

2. I musei, inoltre, operano come luoghi di relazione, interculturalità, partecipazione e inclusione sociale coinvolgendo le persone e le comunità nella produzione di significati e di narrazioni.

Art. 23

Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna

1. La Regione promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna" nonché la loro promozione a fini turistici, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura, strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con la loro attività intellettuale e artistica.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i requisiti minimi obbligatori nonché le modalità per il riconoscimento del titolo di cui al comma 1.

Art. 24

Ecomusei

1. La Regione favorisce lo sviluppo degli ecomusei quali contesti in grado di promuovere processi partecipativi aperti e continuativi, che coinvolgano attivamente abitanti, associazioni, enti locali, istituzioni culturali e soggetti portatori di conoscenze e competenze sul territorio, al fine di garantire la pluralità dei punti di vista, l'inclusione dei pubblici e la rappresentazione dinamica dell'identità locale.

2. La Regione sostiene gli ecomusei per le attività di ricerca, catalogazione, educazione, comunicazione, progettazione culturale e paesaggistica, nonché per le iniziative di co-creazione e di narrazione comunitaria, volte a rendere accessibile il patrimonio territoriale e a favorire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo culturale, sociale ed economico.

Art. 25

Reti e sistemi museali

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di reti e sistemi museali, intesi come modelli di gestione integrata e cooperazione fra musei e altri istituti culturali, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse, anche con riguardo ai depositi, potenziare l'offerta culturale e incrementare l'efficacia dell'azione di tutela e valorizzazione.

2. Le reti museali del territorio regionale perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) la gestione condivisa di servizi tecnici, scientifici, educativi e di comunicazione;

b) lo sviluppo di percorsi espositivi e itinerari culturali integrati nel territorio;

c) l'attuazione di strategie comuni per l'accessibilità, l'inclusione sociale e la sostenibilità;

d) la formazione continua e lo scambio di competenze tra il personale degli istituti aderenti.

3. La Regione definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle reti museali, favorendone l'integrazione con l'organizzazione museale regionale e con il Sistema museale nazionale nonché la collaborazione con gli enti locali e i soggetti della promozione turistica e territoriale.

4. La Regione promuove l'organizzazione dei musei in sistemi integrati e reti territoriali, facilitando il dialogo con gli altri istituti culturali e la collaborazione con i soggetti gestori pubblici e privati.

CAPO III

Editoria, libro, lettura

Art. 26

Finalità e obiettivi specifici

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi generali di promozione della cultura e di valorizzazione del patrimonio e delle identità culturali che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio:

a) riconosce l'editoria del libro, indipendentemente dal formato, fisico o digitale, in cui le opere siano realizzate e distribuite, quale strumento a supporto dell'autonomia formativa e culturale, della conoscenza e dell'informazione dei cittadini nonché dello sviluppo economico e sociale e della promozione del territorio;

b) riconosce l'editoria del libro quale settore rilevante dell'industria culturale e creativa del territorio regionale.

2. La Regione riconosce altresì la lettura quale strumento per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e per l'esercizio di una cittadinanza consapevole.

Art. 27

Interventi regionali per l'editoria del libro

1. La Regione, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e statali in materia, attua interventi volti a:

a) favorire la crescita e la qualificazione delle imprese con particolare attenzione per quelle piccole e medie, sostenere la creazione di nuove attività e promuovere le capacità imprenditoriali e l'occupazione anche favorendo l'alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualificazione delle competenze e delle professionalità;

b) favorire processi di integrazione di filiera e di rete, in particolare con le biblioteche e le reti bibliotecarie e con imprese di altri settori culturali, al fine di facilitare la condivisione di strumenti, dati e competenze funzionali alla produzione, distribuzione e promozione, nonché di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di collaborazione;

c) sostenere gli investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, con particolare riferimento, anche nell'ottica di una maggiore sostenibilità dei processi, alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere nonché della gestione dei diritti d'autore;

d) favorire la valorizzazione e l'internazionalizzazione dell'editoria regionale del libro, anche sostenendo l'organizzazione e la partecipazione degli operatori a manifestazioni fieristiche regionali, locali, nazionali e internazionali nonché attuando o sostenendo iniziative di comunicazione e promozione;

e) promuovere la diffusione all'estero della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno a oggetto la storia e la cultura regionale, nelle sue diverse componenti, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.

2. Per sostenere la realizzazione di progetti in attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede contributi a:

a) case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale;

b) altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all'estero.

Art. 28

Interventi regionali per la diffusione della lettura

1. La Regione attua direttamente e sostiene programmi, progetti e attività in particolare finalizzati a:

a) promuovere l'abitudine alla lettura, anche digitale, e favorire l'aumento del numero dei lettori anche diffondendo le competenze richieste dall'ecosistema digitale;

b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie, con particolare riguardo alle librerie indipendenti;

c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio regionale;

d) promuovere la dimensione multiculturale e plurilingue della lettura;

e) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori o aree e contesti con maggiore povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;

f) favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante l'impiego delle metodologie necessarie alla compensazione dei bisogni educativi speciali;

g) favorire la lettura nella prima infanzia;

h) promuovere la lettura presso le strutture socioassistenziali per anziani e negli ospedali;

i) promuovere la lettura negli istituti penitenziari.

Art. 29

Patto regionale per la lettura

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), aderisce al Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, mediante il Patto regionale per la lettura, finalizzato a

coinvolgere le biblioteche e altri servizi culturali, educativi, sociali e sanitari, nonché i soggetti privati operanti sul territorio regionale interessati alla promozione della lettura, con l'obiettivo di aumentare il numero dei lettori abituali.

2. Il Patto regionale per la lettura ha altresì il fine di contribuire all'efficacia dei patti locali per la lettura.

CAPO IV
Patrimoni linguistici e dialettali dell'Emilia-Romagna

Art. 30
Finalità

1. La Regione salvaguarda e valorizza i patrimoni linguistici e dialettali nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, e si adopera affinché tali patrimoni siano fruibili alle future generazioni attraverso la trasmissione delle loro diverse forme e manifestazioni.

Art. 31
Azioni e interventi

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 30:

a) promuove studi e ricerche sui patrimoni linguistici e dialettali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;

b) sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai patrimoni linguistici e dialettali fra le nuove generazioni, privilegiando lo scambio intergenerazionale;

c) promuove e sostiene le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative editoriali e multimediali mirate a valorizzare i patrimoni linguistici e dialettali e le realtà culturali a essi legate.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) consistono, in particolare:

a) nell'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;

b) nella creazione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, consultabili anche attraverso il portale della Regione Emilia-Romagna;

c) nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche.

TITOLO III
ATTIVITÀ CULTURALI

CAPO I
Disposizioni comuni

Art. 32
Finalità

1. La Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:

a) spettacolo dal vivo;

b) cinema, audiovisivo e multimedialità;

c) sviluppo del settore musicale;

d) promozione culturale;

e) manifestazioni storiche;

f) qualificazione dell'offerta formativa di base sulle discipline dello spettacolo.

2. La Regione promuove l'equilibrata e omogenea diffusione delle attività culturali favorendo:

a) il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione degli ecosistemi produttivi, distributivi e di promozione delle attività culturali;

b) la qualificazione della capacità produttiva del sistema regionale delle attività culturali, in relazione con il contesto nazionale ed europeo;

c) l'efficienza e la razionalizzazione dei sistemi di produzione, distribuzione, programmazione e promozione, anche al fine di un uso ottimale delle risorse;

d) la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti condivisi fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea;

e) lo sviluppo, la diffusione e la qualificazione degli spazi destinati alle attività culturali, luoghi di primario interesse e di aggregazione sociale, con particolare attenzione ai cinema e teatri storici e alle sale d'essai, nonché alla loro presenza nei centri storici, nelle periferie e nelle aree interne;

f) l'innovazione della programmazione, la ricerca, lo scambio intergenerazionale, la promozione di nuovi e giovani autori anche attraverso il riconoscimento del rischio culturale;

g) la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori che operano nelle attività culturali e in particolare nello spettacolo, per il rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle normative vigenti, anche mediante la sottoscrizione di specifici protocolli con le soprarichiamate organizzazioni sindacali, per la diffusione di buone pratiche.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 65, promuove l'interdisciplinarietà e il superamento delle barriere fra generi, la crescita professionale e artistica degli operatori, con particolare attenzione al pluralismo e alla qualità artistica.

Art. 33

Spazi destinati alla produzione artistica e alle attività culturali

1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione e alla qualificazione degli spazi dedicati alle attività culturali, promuove e sostiene interventi e progetti volti:

a) al restauro, recupero, adeguamento strutturale e riqualificazione, anche energetica, di spazi aperti al pubblico accesso che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività culturali;

b) al recupero, adeguamento e allestimento di spazi dedicati alla ricerca e alla produzione artistica, quali atelier, studi, spazi espositivi e di coworking, anche mediante il riuso temporaneo o permanente di immobili e spazi pubblici o privati;

c) all'acquisto e ammodernamento di attrezzature finalizzate all'esercizio delle attività;

d) all'innovazione tecnologica e transizione digitale, in particolare ai fini della circuitazione degli eventi e delle mobilità del pubblico.

2. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può concedere contributi per spese di investimento.

3. La Regione può sostenere altresì la riapertura di teatri storici e di sale cinematografiche chiusi da più di otto anni, concedendo contributi per costi artistici e di promozione per un periodo iniziale stabilito dalla Giunta regionale con propri atti.

CAPO II
Spettacolo dal vivo

Art. 34
Finalità

1. La Regione promuove e valorizza lo spettacolo dal vivo, nei diversi generi e forme espressive: teatro, musica, danza, circo contemporaneo e forme interdisciplinari, riconoscendone il ruolo artistico, educativo e sociale e il contributo alla qualità della vita delle comunità regionali.

2. Lo spettacolo dal vivo concorre alla diffusione della creatività e dell'innovazione artistica, alla promozione del dialogo interculturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione alla cultura corale e bandistica quale espressione di pratica musicale diffusa, partecipazione culturale e radicamento nelle comunità locali.

3. La Regione persegue il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione dello spettacolo dal vivo. Favorisce la creazione di un sistema diffuso, accessibile, pluralistico, sostenibile e radicato nei territori, in grado di generare partecipazione, inclusione sociale e opportunità di crescita culturale per tutte le fasce di popolazione.

4. La Regione valorizza il ruolo degli organismi artistici e culturali, degli enti locali, dei soggetti del Terzo settore, della cooperazione e degli altri attori operanti nello spettacolo dal vivo, promuovendo la collaborazione stabile tra i diversi soggetti, la condivisione di risorse e il coordinamento delle attività nel territorio regionale.

5. La Regione valorizza il ruolo delle scuole di musica, delle scuole di danza e degli organismi di formazione teatrale e cinematografica in possesso dei requisiti e degli standard minimi definiti ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, promuovendone la qualificazione e le forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti operanti nei diversi ambiti.

Art. 35
Obiettivi specifici

1. La Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) valorizzare la produzione artistica nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo contemporaneo e delle forme performative interdisciplinari, sostenendo la qualità, l'innovazione e la ricerca;

b) promuovere la ricerca, la creatività contemporanea e i nuovi linguaggi artistici, favorendo l'emergere di nuovi autori, compagnie, ensemble musicali e formazioni coreutiche;

c) rafforzare la circuitazione e la mobilità delle produzioni regionali, nazionali e internazionali nonché la diffusione equilibrata dell'offerta sul territorio, con particolare riferimento alle aree interne e periferiche;

d) favorire la formazione, l'ampliamento e la partecipazione dei pubblici, con attenzione ai giovani, alle scuole, alle comunità locali e ai soggetti meno raggiunti dalle attività culturali;

e) qualificare il lavoro artistico e tecnico e valorizzare le professionalità del settore;

f) sostenere reti, collaborazioni, coproduzioni e partenariati, favorendo l'integrazione tra istituzioni, organismi culturali, enti locali, Terzo settore e operatori dello spettacolo dal vivo;

g) tutelare e valorizzare il patrimonio dello spettacolo dal vivo, anche attraverso la salvaguardia e la trasmissione di pratiche, repertori, espressioni e tradizioni performative, con particolare riguardo alla cultura corale e bandistica;

h) promuovere l'accessibilità e l'inclusione, rimuovendo ostacoli che limitano la partecipazione culturale e favorendo la piena fruizione degli spettacoli da parte di tutte le persone.

Art. 36
Interventi regionali nello spettacolo dal vivo

1. Le finalità e gli obiettivi specifici in materia di spettacolo dal vivo sono perseguiti attraverso la partecipazione: alla Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale" di cui alla legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"); alla Fondazione Arturo

Toscanini di cui alle leggi regionali 9 aprile 1990, n. 26 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Arturo Toscanini" con sede in Parma) e 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini); alla Fondazione Nazionale della Danza di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della "Fondazione Nazionale della Danza"); alla Fondazione ATER ai sensi della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 21 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla fondazione di partecipazione "Ater Fondazione"); alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 e del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. La Regione inoltre sostiene, mediante contributi, programmi, progetti e attività finalizzati allo sviluppo, alla qualificazione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo nei diversi ambiti artistici e territoriali. Sono sostenuti, in particolare:

a) progetti di produzione e distribuzione artistica di elevato livello qualitativo, da parte di soggetti pubblici e privati con sede in Emilia-Romagna che operano a carattere professionale nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo contemporaneo e delle forme performative interdisciplinari, al fine di favorire la realizzazione, la diffusione e la circuitazione delle opere;

b) attività di circuitazione, finalizzate a garantire la presenza equilibrata dell'offerta di generi specifici dello spettacolo dal vivo sull'intero territorio regionale;

c) festival, rassegne e manifestazioni organizzati sul territorio regionale, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, orientati alla valorizzazione della creatività artistica, al dialogo tra linguaggi e alla conoscenza delle espressioni dello spettacolo dal vivo;

d) programmi di formazione, ampliamento e partecipazione dei pubblici, anche in collaborazione con scuole, università, enti locali, operatori culturali e soggetti del Terzo settore;

e) azioni di valorizzazione del sistema dei Teatri comunali dell'Emilia-Romagna, dei Teatri di tradizione e delle relative Fondazioni, e di rafforzamento della collaborazione tra questi, quali primari presìdi culturali e territoriali;

f) azioni di sistema per il coordinamento e lo sviluppo delle esperienze del teatro sociale, finalizzate in particolare alla promozione e allo scambio di buone pratiche, alla circuitazione delle produzioni artistiche qualificate.

Art. 37

Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo

1. La Regione, per favorire la crescita della filiera produttiva e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale e sviluppo economico, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea originale dal vivo.

2. A tal fine la Regione sostiene, mediante contributi, progetti per la realizzazione di interventi mirati a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;

b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;

c) circuitazione degli artisti e dei gruppi musicali della Regione, e in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo.

Art. 38

Sostegno ai locali di musica dal vivo

1. La Regione riconosce i locali di musica dal vivo quali presìdi culturali del territorio e luoghi dedicati a promuovere la produzione, l'esecuzione e la fruizione della musica contemporanea originale nonché la formazione e l'ampliamento del pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene i locali di musica dal vivo che garantiscono continuità della programmazione, adeguate condizioni di accesso e di fruizione nonché idoneità degli spazi e delle dotazioni tecniche.

3. Gli interventi regionali sono destinati in particolare a sostenere:

a) i concerti di musica originale dal vivo, con attenzione agli artisti e alle formazioni emergenti;

b) la programmazione culturale orientata alla valorizzazione della creatività contemporanea e dei nuovi linguaggi musicali;

c) l'ampliamento e la diversificazione del pubblico, anche attraverso iniziative di educazione all'ascolto.

Art. 39

Elenco regionale dei locali di musica dal vivo

1. È istituito l'elenco regionale dei locali di musica dal vivo, nel quale sono iscritti i locali che possiedono i requisiti e gli standard minimi di cui al comma 4.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione per l'accesso ai contributi e alle altre forme di sostegno economico previsti per i locali di musica dal vivo.

3. L'elenco è aggiornato annualmente ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. La Giunta regionale, con propri atti, definisce:

a) i requisiti e gli standard minimi per l'iscrizione all'elenco;

b) le modalità e le procedure per la presentazione delle richieste, l'aggiornamento e la cancellazione;

c) i criteri per l'eventuale classificazione dei locali iscritti, in relazione alle caratteristiche dell'offerta di spettacoli.

Art. 40

Emilia-Romagna Music Commission

1. La Regione esercita le attività di Music Commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di Music Commission, si intendono:

a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di supporto ai professionisti del settore, agli autori e agli artisti e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;

b) la creazione delle condizioni per favorire l'attrazione in Emilia-Romagna delle produzioni musicali e l'internazionalizzazione del sistema musicale emiliano-romagnolo, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative,

anche in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione;

c) la promozione delle risorse professionali della Regione;

d) la realizzazione di iniziative volte alla promozione degli autori e della produzione musicale emiliano-romagnola e di progettualità specifiche di valorizzazione dell'offerta musicale regionale;

e) la promozione del sistema musicale emiliano-romagnolo mediante la partecipazione a eventi, piattaforme e circuiti nazionali e internazionali.

2. Per lo svolgimento delle attività di Music Commission, la Regione può realizzare e gestire banche dati relative alle risorse artistiche e professionali del settore musicale emiliano-romagnolo.

CAPO III
Cinema e audiovisivo

Art. 41
Finalità e obiettivi specifici

1. La Regione promuove lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo in tutte le sue forme espressive, produttive e tecnologiche, riconoscendone il ruolo culturale, creativo, educativo e di crescita economica e occupazionale del territorio regionale.

2. La Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) sostenere la creatività artistica e autoriale e la produzione cinematografica e audiovisiva, con attenzione alla qualità delle opere e ai talenti emergenti;

b) promuovere la diffusione e la fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche mediante attività di educazione all'immagine e di formazione del pubblico;

c) valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo storico e contemporaneo, anche in collaborazione con gli istituti e gli enti partecipati operanti nel settore;

d) sostenere lo sviluppo di reti, sistemi e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati della filiera, anche in chiave nazionale e internazionale;

e) favorire la presenza dell'Emilia-Romagna nei circuiti culturali e professionali del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso attività di promozione territoriale e di attrazione delle produzioni.

Art. 42

Produzione cinematografica e audiovisiva

1. La Regione promuove lo sviluppo della produzione cinematografica e audiovisiva, riconoscendo il valore culturale, artistico ed economico delle opere e il ruolo della creatività autoriale per la qualificazione del sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo.

2. La Regione favorisce l'attrazione sul territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive di valore culturale realizzate da imprese nazionali, europee ed extraeuropee nonché lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di imprese operanti in Emilia-Romagna, stimolando processi di innovazione di prodotto e di servizio e contribuendo al rafforzamento dell'ecosistema regionale delle imprese culturali e creative.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione sostiene le attività previste nelle fasi di sviluppo e produzione delle opere cinematografiche e televisive, in relazione ai differenti linguaggi e tecniche dell'audiovisivo, con contenuti narrativi o documentaristici capaci di valorizzare territorio, cultura e storia della regione, con particolare attenzione alla crescita e al rinnovamento autoriale e alla qualificazione delle imprese e delle professionalità locali.

Art. 43

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. La Regione sostiene iniziative e programmi finalizzati alla diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, con attenzione ai contenuti di qualità, ai linguaggi innovativi e alle forme espressive contemporanee nonché al pluralismo e all'equilibrio territoriale dell'offerta.

2. La Regione promuove in particolare:

a) festival, rassegne e altre manifestazioni in grado di sviluppare e diffondere il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo nelle differenti aree territoriali, con particolare attenzione alla qualità artistica e culturale delle opere proposte e alla crescita professionale degli operatori e delle realtà associative e imprenditoriali, alla collaborazione con gli enti locali nonché alla valorizzazione del territorio regionale;

b) iniziative di valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, della memoria filmica e dei fondi storici conservati nel territorio regionale, anche finalizzate alla formazione e all'ampliamento del pubblico, con particolare riferimento ai giovani, alle scuole e ai soggetti meno raggiunti dall'offerta culturale.

3. Le finalità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 41, nell'ambito della promozione della cultura cinematografica, sono perseguiti anche attraverso la partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna di cui alla legge regionale 6 novembre 2023, n. 15 (Partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna).

Art. 44

Sostegno all'esercizio cinematografico

1. La Regione sostiene l'esercizio cinematografico al fine di qualificare e diversificare l'offerta, promuovendo la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e lo sviluppo del pubblico.

2. La Regione favorisce la funzione di aggregazione sociale svolta dalle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, sostenendo specifici progetti che migliorino, amplino o diversifichino i servizi e le attività culturali connessi alla programmazione cinematografica.

3. La Regione sostiene le sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa statale e promuove il funzionamento e lo sviluppo dei circuiti del piccolo esercizio cinematografico, quale componente essenziale per la diffusione capillare dell'offerta culturale e per l'accesso del pubblico alle diverse espressioni del cinema.

Art. 45

Emilia-Romagna Film Commission

1. La Regione esercita le attività di Film Commission per l'Emilia-Romagna al fine di promuovere il territorio regionale quale luogo di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale, valorizzandone le competenze professionali, le imprese, le location e i servizi.

2. La Regione, in particolare:

a) promuove l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, anche mediante servizi di assistenza, facilitazione e accompagnamento, in raccordo con gli enti locali e i soggetti del territorio;

b) valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, le opere, gli autori, gli artisti, le imprese e le professionalità del settore operanti in Emilia-Romagna;

c) sostiene la conoscenza e la promozione del territorio nei circuiti professionali e nei festival internazionali;

d) favorisce l'integrazione tra le attività di produzione e il sistema regionale della formazione, della ricerca e dell'innovazione;

e) realizza e gestisce banche dati, repertori e strumenti informativi funzionali alla promozione e al supporto delle produzioni cinematografiche e audiovisive.

3. La Regione persegue gli obiettivi del presente articolo anche mediante la partecipazione all'Associazione Italian Film Commissions ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema ed audiovisivo) e può sviluppare collaborazioni per la promozione della produzione cinematografica e dell'audiovisivo nell'ambito di reti e progettualità nazionali e internazionali, mediante gli strumenti e con le modalità attuative disciplinate all'articolo 66.

CAPO IV
Promozione culturale

Art. 46
Finalità e obiettivi specifici

1. Ai fini della presente legge, si considerano promozione culturale eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concerti e ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico, finalizzati a favorire un'offerta culturale diffusa, articolata e plurale sull'intero territorio regionale.

2. Nell'ambito della promozione culturale, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) diffondere la cultura negli ambiti di interesse generale e di dibattito della società civile, con riferimento, tra l'altro, alle letterature, alle scienze umane e sociali, alla divulgazione scientifica, alla storia, al dialogo interculturale e interreligioso, alle arti visive tra cui il fumetto, musicali e performative, al cinema e all'audiovisivo, alla fotografia, anche in forme multidisciplinari e attraverso linguaggi diversificati e innovativi;

b) promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia, delle culture e delle tradizioni identitarie regionali e locali, comprese le espressioni della cultura popolare e del patrimonio immateriale regionale;

c) promuovere la conoscenza e la fruizione critica e consapevole dei linguaggi espressivi contemporanei nonché la formazione, l'ampliamento e la partecipazione del pubblico, anche con modalità innovative o mediante l'utilizzo di strumenti digitali;

d) favorire la più ampia accessibilità alla fruizione e alla pratica culturale da parte del pubblico in condizioni di fragilità sociale, economica, di salute fisica e psichica;

e) favorire il pluralismo culturale e la diversità delle espressioni artistiche, sostenendo la creatività contemporanea, la ricerca e l'emergere di nuovi autori e artisti nonché di nuove forme espressive;

f) valorizzare il ruolo dell'associazionismo, del Terzo settore e delle reti associative attive nella promozione culturale, quali componenti qualificanti del sistema culturale regionale;

g) favorire la diffusione e il radicamento delle attività culturali sull'intero territorio regionale, con attenzione ai piccoli comuni, alle aree interne e montane e ai territori con minore offerta culturale, anche mediante progetti culturali in grado di generare sviluppo di comunità, attivazione sociale, azioni di prossimità;

h) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dei diversi linguaggi artistici all'interno del tessuto urbano, dei centri abitati, del contesto naturale o del paesaggio e, in generale, nello spazio pubblico;

i) promuovere la dimensione internazionale della cultura regionale, favorendo la conoscenza all'estero delle produzioni culturali dell'Emilia-Romagna e del suo patrimonio materiale e immateriale.

3. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 32, integra gli interventi in materia di promozione culturale con i restanti interventi nel più ampio contesto culturale o in altri ambiti di intervento.

Art. 47

Interventi di promozione culturale sul territorio regionale

1. La Regione, per le finalità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 46, può realizzare direttamente ovvero sostenere progetti e iniziative di promozione culturale proposti da terzi che contribuiscono allo sviluppo di un'offerta culturale qualificata, diffusa e accessibile sull'intero territorio regionale.

2. La Regione, in particolare, sostiene:

a) progetti e iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, in grado di incrementare l'attrattività delle manifestazioni culturali e di promuovere la cultura regionale nei principali circuiti culturali, professionali e di pubblico;

b) attività di promozione culturale di rilevanza regionale o sovralocale, finalizzate alla diffusione e alla fruizione delle diverse espressioni culturali e artistiche, in grado di garantire una ampia accessibilità mediante iniziative volte alla formazione e ampliamento dei pubblici;

c) progetti e azioni per la qualificazione e lo sviluppo del sistema regionale della promozione culturale, volti al rafforzamento delle reti, dei partenariati e dei modelli organizzativi nonché all'innovazione dei servizi culturali;

d) centenari, anniversari e ricorrenze di particolare rilievo storico, culturale e sociale, legati a figure, eventi o istituzioni significativi per la comunità locale.

Art. 48

Interventi di promozione culturale all'estero

1. La Regione promuove la diffusione della cultura dell'Emilia-Romagna all'estero, valorizzando il patrimonio culturale e le espressioni artistiche e creative del territorio regionale e favorendo la loro presenza nei contesti culturali e professionali internazionali.

2. La Regione sostiene in particolare:

a) iniziative e progetti volti alla presentazione, promozione e diffusione all'estero delle produzioni culturali e artistiche regionali;

b) la partecipazione di istituzioni, reti, operatori e soggetti culturali dell'Emilia-Romagna a festival, rassegne, programmi di scambio, piattaforme e circuiti internazionali;

c) attività di cooperazione culturale internazionale e di dialogo interculturale, realizzate anche in collaborazione con enti locali, istituzioni culturali, organismi internazionali, associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo e soggetti del Terzo settore;

d) iniziative che favoriscono la conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale dell'Emilia-Romagna nei diversi paesi e contesti culturali.

3. La Regione promuove la costruzione e il rafforzamento di reti di collaborazione con istituzioni, enti e organismi culturali esteri, al fine di sostenere la mobilità degli artisti,

degli operatori culturali e delle opere nonché di favorire relazioni stabili e progettualità condivise.

CAPO V
Manifestazioni storiche

Art. 49
Finalità

1. La Regione riconosce, valorizza e promuove le manifestazioni di rievocazione storica e i carnevali storici, di seguito "manifestazioni storiche", quali espressioni significative dell'identità culturale, delle tradizioni e del patrimonio immateriale delle comunità dell'Emilia-Romagna.

2. La Regione promuove la salvaguardia, la continuità e la qualificazione delle manifestazioni storiche, favorendone la trasmissione delle conoscenze tra le generazioni, la partecipazione delle comunità locali e valorizzandone la funzione culturale, aggregativa, di inclusione sociale e di promozione turistica.

3. La Regione valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:

a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;

b) la qualificazione delle manifestazioni, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi quali arredi, manufatti, costumi, musiche e strumenti musicali, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;

c) la promozione dei territori sede delle manifestazioni storiche.

Art. 50
Definizioni

1. Le manifestazioni storiche consistono in:

a) rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

b) rappresentazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni propri dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;

c) carnevali storici.

2. Ai fini della presente legge, è considerato carnevale storico la manifestazione carnevalesca che:

a) si svolga nel territorio regionale;

b) sia caratterizzata da rilevante valore storico e culturale;

c) dimostri la programmazione continuativa per almeno venticinque edizioni, fatte salve le interruzioni per le restrizioni conseguenti alla pandemia Covid-19.

3. Le associazioni di rievocazione storica, che possono identificarsi fra l'altro in contrade, borghi, rioni e sestieri, hanno per finalità statutaria la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante molteplici forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, fra cui:

a) l'arte della bandiera;

b) l'arte del tiro con l'arco e la balestra;

c) la musica;

d) la danza;

e) il costume;

f) le arti militari e le battaglie;

g) i palii, i giochi, i tornei, le giostre e le quintane;

h) gli sport della tradizione.

Art. 51

Albo regionale dei carnevali storici

1. I carnevali che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 50, comma 2, possono essere iscritti all'Albo regionale dei carnevali storici dell'Emilia-Romagna.

2. L'iscrizione nell'Albo attesta il riconoscimento del carnevale come manifestazione storica di rilevante valore culturale e identitario.

3. La Regione assicura la pubblicità e l'aggiornamento annuale dell'Albo.

4. Le modalità di gestione dell'Albo e le procedure per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione sono definite dalla Giunta regionale con propri atti.

Art. 52

Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica

1. Le associazioni di cui all'articolo 50, comma 3, possono essere iscritte all'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica.

2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

3. Le procedure di iscrizione, le modalità di gestione dell'elenco, il suo aggiornamento e le cause di cancellazione dell'iscrizione sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet della Regione.

Art. 53

Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo

1. La Regione approva e pubblica entro il 30 novembre il calendario annuale dei carnevali storici e il calendario delle manifestazioni storiche dell'anno successivo.

2. Nel calendario di cui al comma 1 sono inseriti i carnevali storici iscritti all'Albo di cui all'articolo 51 nonché le manifestazioni storiche che si svolgano, secondo la periodicità che le contraddistingue, da almeno dieci anni, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 52.

3. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono impiegare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura "Carnevale storico dell'Emilia-Romagna" o "Manifestazione storica dell'Emilia-Romagna".

4. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce:

a) le modalità di formazione, approvazione e diffusione del calendario, sia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sia nell'ambito delle proprie attività ordinarie di comunicazione;

b) la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui al comma 3.

Art. 54

Interventi a sostegno delle manifestazioni storiche

1. La Regione sostiene la promozione e la valorizzazione delle manifestazioni storiche mediante la concessione di contributi, con le modalità di cui all'articolo 66, finalizzati alla:

a) realizzazione e qualificazione dei carnevali storici iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 51 riconoscendone il valore culturale, sociale e il ruolo nella valorizzazione dei territori, delle tradizioni locali, delle comunità;

b) realizzazione e qualificazione delle rievocazioni storiche inserite nel calendario di cui all'articolo 53;

c) realizzazione di progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati, anche in forma associata, dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 52;

d) realizzazione di progetti straordinari di rilevanza internazionale volti a creare occasioni di scambio e confronto sulle pratiche artistiche e culturali nonché sulle modalità inclusive e sostenibili di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni storiche, concorrendo alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza dei relativi patrimoni immateriali nell'ambito di reti e partenariati internazionali.

2. I contributi regionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono mirati prioritariamente al sostegno di progetti che favoriscono:

a) la continuità, la qualità culturale e la riconoscibilità delle manifestazioni nonché la capacità di innovazione, nel rispetto degli elementi tradizionali caratterizzanti;

b) l'integrazione delle manifestazioni storiche con iniziative collaterali di ricerca, documentazione, divulgazione e valorizzazione del patrimonio immateriale locale, la trasmissione dei saperi tradizionali;

c) il radicamento territoriale, la partecipazione attiva delle comunità locali, la promozione di forme di inclusione e la capacità delle manifestazioni di incrementare l'attrattività dei territori in cui si svolgono;

d) la sostenibilità organizzativa, ambientale ed economica delle attività connesse alla realizzazione delle manifestazioni storiche;

e) lo sviluppo di forme di coordinamento finalizzate al reciproco confronto e allo scambio di prassi operative nonché alla promozione coordinata delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna e dei calendari di svolgimento.

3. La Regione può promuovere e valorizzare le manifestazioni storiche anche mediante interventi diretti.

CAPO VI
Qualificazione dell'educazione allo spettacolo e all'audiovisivo

Art. 55
Qualificazione dell'educazione e delle pratiche nelle istituzioni scolastiche

1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione ai linguaggi e alle tecniche dello spettacolo nonché la sua integrazione con la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione. A tal fine sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale, teatrale, cinematografica e coreutica.

2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale, teatrale, cinematografica e coreutica per l'elaborazione di progetti comuni anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione sostiene scuole e organismi di formazione musicale, scuole e organismi di formazione teatrale e cinematografica, scuole e organismi di formazione coreutica che operano nel territorio regionale e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata, concedendo contributi rispettivamente a:

a) progetti di musica d'insieme, volti a favorire la formazione musicale di base;

b) progetti di pratica teatrale e cinematografica, volti a sviluppare le competenze emotive relazionali, espressive e creative degli studenti;

c) progetti di pratica della danza, volti a favorire la conoscenza dell'espressività corporea e a promuovere la pratica coreutica di base.

4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.

Art. 56

Qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base

1. La Regione promuove la qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, quali componenti fondamentali dello sviluppo culturale, educativo e sociale delle persone e delle comunità nonché strumenti per la crescita delle competenze espressive e creative delle giovani generazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti inclusivi relativi a:

a) attività di alfabetizzazione e pratica musicale, realizzate da scuole di musica e organismi di formazione inseriti nell'elenco di cui all'articolo 57, bande musicali e cori, finalizzate alla diffusione di una cultura musicale ampia e inclusiva, allo sviluppo della musica d'insieme e alla promozione dell'ascolto consapevole;

b) attività di formazione e pratica coreutica di base, svolte da scuole e organismi di formazione inseriti nell'elenco di cui all'articolo 57, volte alla conoscenza dell'espressività corporea, allo sviluppo della sensibilità artistica e alla promozione di una pratica coreutica diffusa, accessibile e inclusiva;

c) attività di formazione e pratica teatrale e cinematografica di base, realizzate da scuole e organismi di formazione inseriti nell'elenco di cui all'articolo 57, rivolte allo sviluppo delle competenze relazionali, espressive, emotive e creative degli studenti nonché alla diffusione dei linguaggi teatrali e audiovisivi;

d) organizzazione e partecipazione dei giovani coinvolti nelle attività di cui alle lettere precedenti a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali con caratteristiche di inclusione e dialogo interculturale;

e) azioni di sistema per la qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base.

Art. 57

Elenco regionale delle scuole di musica, teatro, cinema e danza

1. I soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui all'articolo 55, comma 3, possono essere iscritti all'elenco delle scuole e degli organismi di formazione musicale, teatrale, cinematografica e coreutica istituito dalla Regione.

2. I requisiti e gli standard minimi di cui all'articolo 55, comma 3, i criteri, le modalità e le procedure per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco delle scuole e

degli organismi di formazione di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propri atti.

TITOLO IV
STORIA E MEMORIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA IN EMILIA-ROMAGNA

CAPO I
Finalità e obiettivi

Art. 58
Finalità

1. La Regione riconosce il valore della storia, delle memorie e del ricordo delle esperienze storiche e civili nazionali, regionali, locali ed europee che, dalla nascita del Tricolore e dal Risorgimento, attraverso l'Antifascismo, la Resistenza e i processi di consolidamento democratico della Repubblica, nel corso del Novecento e del Ventunesimo secolo hanno contribuito alla formazione della coscienza nazionale e democratica, quali radici fondative della comunità e patrimonio di rilevante valore sociale, educativo e formativo, concorrendo alla promozione della coesione sociale, alla costruzione di una memoria collettiva condivisa e al rafforzamento di un'identità comune nazionale ed europea.

Art. 59
Definizioni

1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:

a) per "storia": la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali orali e materiali;

b) per "memoria": il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per il Risorgimento e per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'affermazione e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-

dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, ai movimenti delle donne, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;

c) per "luogo della memoria": uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.

Art. 60
Obiettivi specifici

1. La Regione promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la conoscenza e la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché anche attraverso la storia vengano costruite le basi per un sapere critico e tratti insegnamenti che portino le generazioni attuali e future a sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

2. La Regione favorisce e promuove in particolare:

a) la valorizzazione dei processi storici e civili che legano idealmente il Risorgimento e le lotte democratiche e sociali alla formazione della Repubblica italiana;

b) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'Antifascismo e della Resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione, con riferimento anche ai luoghi di memoria legati a tali esperienze e al periodo storico interessato, come l'Istituto Alcide Cervi, la Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del Campo di Fossoli e la Fondazione Villa Emma - Ragazzi ebrei salvati;

c) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna alle ingiustizie e alle violenze del nazifascismo e a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;

d) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;

e) la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali, di cui è testimone anche la diffusa presenza di luoghi di memoria;

f) la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;

g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici, sui movimenti delle donne e dei giovani che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e territoriali;

h) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;

i) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato e dei processi di emancipazione di cui sono state protagoniste;

j) la riflessione pubblica sull'importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d'integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

CAPO II
Interventi regionali ed enti della memoria

Art. 61
Ambiti di azione e interventi regionali

1. Gli interventi regionali sulla storia e la memoria del Novecento e del Risorgimento riguardano in particolare:

a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e, in particolare, con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei

familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;

c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali.

2. Le finalità e gli obiettivi specifici in materia di storia e memoria dell'età contemporanea in Emilia-Romagna sono perseguiti anche attraverso la partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah e all'Associazione Liberation Route Italia di cui agli articoli 5 bis e 5 ter della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah).

Art. 62

Ruolo degli istituti storici e altri soggetti

1. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea – ETS, in quanto soggetti conservatori di un patrimonio documentario di eccezionale valore riguardante soggetti, processi ed eventi fondativi dell'Italia repubblicana, nonché delle associazioni e dei comitati afferenti al Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali e che promuovono la conoscenza della storia e della memoria del Risorgimento.

2. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni culturali presenti sul territorio regionale, che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Risorgimento e del Novecento e si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.

3. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali presenti sul territorio regionale che conservano la memoria delle vittime del terrorismo.

4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dall'Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si

impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica italiana e della Costituzione, nonché dall'Associazione mazziniana italiana e dall'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, e dai Comitati che afferiscono al Coordinamento nazionale associazioni risorgimentali quali soggetti impegnati nella diffusione dei valori risorgimentali, della libertà e della democrazia.

5. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, dei mutilati e invalidi di guerra e delle vittime civili di guerra riconosciute dalla legislazione nazionale.

6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.

7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Risorgimento e del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e culturali della memoria del Risorgimento e del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.

Art. 63

Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale per la memoria e corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene definito, per il Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 e, per il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per gli esercizi 2027 e 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028 il limite massimo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 64

Iniziative dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Risorgimento e

del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.

2. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:

a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea, la storia del Risorgimento e del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;

b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;

c) sostiene i percorsi formativi rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 59, comma 1.

3. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.

4. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE E FINALI

CAPO I
Disposizioni attuative

Art. 65
Programmazione pluriennale

1. La Regione individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale mediante la programmazione pluriennale. La programmazione pluriennale è attuata mediante un programma regionale per le attività culturali e un programma regionale per il patrimonio, gli istituti e i servizi culturali, la storia e la memoria dell'età contemporanea.

2. I programmi pluriennali, di regola triennali, individuano le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee guida per gli interventi e le azioni previste nella presente legge.

3. I programmi pluriennali, oltre a un quadro conoscitivo del contesto di riferimento, definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire prioritariamente nel triennio, in rapporto alle risorse disponibili;

b) gli interventi regionali che saranno attivati in riferimento agli strumenti di cui all'articolo 66 e la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi;

c) gli indicatori e le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prioritari, qualora possibile.

4. L'Assemblea legislativa approva i programmi pluriennali su proposta della Giunta regionale. La Giunta regionale predispone le proposte di programmi sentiti il Comitato scientifico per la cultura di cui all'articolo 68 e le associazioni rappresentative delle categorie e degli enti che operano negli ambiti della cultura, della storia e della memoria dell'età contemporanea. I programmi pluriennali restano in vigore fino all'approvazione dei programmi successivi.

Art. 66
Strumenti di attuazione

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi, nonché per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso i seguenti strumenti:

a) interventi diretti per l'organizzazione di iniziative ed eventi di promozione culturale, per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio materiale e immateriale, per l'acquisizione o la realizzazione di studi e ricerche, per attività di divulgazione, diffusione, assistenza tecnica e sviluppo di sistemi informativi;

b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:

1) intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni;

2) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dai programmi triennali;

3) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

c) contratti gratuiti e forme speciali di partenariato di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

d) amministrazione condivisa, in particolare attraverso le attività di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 e secondo i principi espressi al titolo III della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva);

e) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dei soggetti organizzatori e realizzatori, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;

f) sostegno, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, per interventi che costituiscono investimenti negli ambiti identificati dalla presente legge.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto dell'ordinamento statale vigente e, ove richiesto, con procedure di evidenza pubblica.

3. La Giunta regionale, con propri atti, individua criteri e modalità di attuazione degli strumenti di cui al comma 1, lettere e) e f), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Regione può attivare specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica del patrimonio culturale e delle attività previste dalla presente legge attraverso società in house.

Art. 67

Soggetti destinatari degli interventi

1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:

a) enti locali singoli o associati;

b) pubbliche amministrazioni;

c) enti del Terzo settore, associazioni e fondazioni pubbliche e private;

d) altri enti che operano senza fine di lucro;

e) imprese, cooperative e altri soggetti diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

2. Gli enti e i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) devono appartenere al settore culturale e creativo e operare in Emilia-Romagna.

3. I programmi pluriennali individuano, per ciascun ambito di intervento, la tipologia dei soggetti destinatari.

Art. 68

Comitato scientifico per la cultura

1. Al fine di qualificare le politiche e gli interventi regionali, è istituito il Comitato scientifico per la cultura, di seguito denominato "Comitato scientifico". Il Comitato scientifico è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive e propositive, costituito da due distinte commissioni tecniche, la prima con competenza sul patrimonio culturale, la storia e la memoria dell'età contemporanea, la seconda con competenze sulle attività culturali.

2. Il Comitato scientifico si esprime sui programmi regionali, nonché sulle proposte normative e su ogni altro argomento relativo alla cultura su cui la Giunta regionale richieda un parere.

3. Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un massimo di quindici membri scelti fra personalità in possesso di idonee competenze nei settori del patrimonio, degli istituti e dei servizi culturali, della storia e memoria dell'età contemporanea e delle attività culturali.

4. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico e gli eventuali compensi dei suoi componenti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale.

Art. 69

Osservatorio e sistemi informativi sulla cultura e la creatività

1. La Regione, al fine di disporre di dati e informazioni a supporto dei processi decisionali e di valutare l'efficacia degli interventi regionali:

a) coordina, acquisisce o realizza studi, indagini, ricerche, monitoraggi;

b) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione sulla cultura e le imprese culturali e creative;

c) favorisce la raccolta, la gestione, la condivisione, lo scambio e la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard e regole comuni;

d) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione;

e) promuove la collaborazione con enti locali, centri di ricerca, università e operatori culturali al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.

2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

3. La Regione, per lo svolgimento delle attività di osservatorio, può avvalersi delle società in house.

Art. 70

Premio "Emilia-Romagna Cultura"

1. La Regione assegna annualmente il Premio "Emilia-Romagna Cultura", da conferire a una o più personalità che si siano particolarmente distinte in ambito culturale e scelte, nel rispetto dei principî di pari opportunità e di non discriminazione, tra le persone in vita che siano nate o residenti, vivano o lavorino in Emilia-Romagna e che abbiano dato lustro alla regione nel corso della loro vita.

2. Il Premio ha valore simbolico, è assegnato con modalità stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, ed è consegnato in occasione di una cerimonia pubblica.

CAPO II

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 71

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni, in particolare, sui seguenti aspetti:

a) le attività realizzate in relazione agli interventi individuati nei precedenti titoli;

b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;

c) le eventuali criticità emerse in corso di attuazione.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 72

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 15.892.500,00 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 29.239.530,00 per l'esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata:

a) quanto a euro 15.325.900,00 per l'esercizio finanziario 2027 e a euro 28.484.530,00 per l'esercizio finanziario 2028 dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti";

b) quanto a euro 566.600,00 per l'esercizio finanziario 2027 e a euro 755.000,00 per l'esercizio finanziario 2028 dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 2 Spese in conto capitale, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento".

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse dell'Unione europea e statali assegnate alla Regione per programmi, interventi, azioni, in ambito culturale.

4. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 73

Modifica dell'articolo 5 ter della legge regionale n. 3 del 2016

1. Prima del comma 1 dell'articolo 5 ter della legge regionale n. 3 del 2016, sono inseriti i seguenti:

"01. La Regione, in attuazione della propria carta statutaria e in adesione ai principî costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, riconosce i valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e gli ideali di libertà e unità nazionale, opera per affermare i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni, partecipando al processo di costruzione e integrazione europea, estendendo i rapporti di reciproca collaborazione con le altre regioni europee, sostenendo progetti e iniziative di diffusione della conoscenza storica dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico regionale, italiano ed europeo, promuovendo progetti e azioni per diffondere la conoscenza dei fatti che hanno segnato la storia europea, nazionale e locale nel corso del Novecento.

02. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, con la presente legge, disciplina la partecipazione all'Associazione Liberation Route Italia, costituita con le seguenti finalità:

a) creare ed espandere una rotta di commemorazione che colleghi le regioni in cui si è svolta la Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista nel corso della Seconda Guerra Mondiale;

b) promuovere il rispetto e la diffusione dei valori universali di pace, libertà, democrazia e riconciliazione e prevenire qualsiasi comportamento

tendente alla glorificazione della guerra o che non sia rispettoso nei confronti dei reduci, rifiutando e condannando qualsiasi ideologia estremista, negazionista o revisionista;

c) coordinare eventuali progetti di ricerca, cogliendo opportunità di finanziamenti banditi dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici e privati, sviluppando forme di partenariato."

Art. 74
Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2027 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate.

2. Fino alla data in cui i programmi approvati ai sensi della presente legge esplicano i propri effetti, rimangono in vigore i programmi pluriennali vigenti, e in particolare:

a) il "Programma per l'attuazione degli interventi sulla Memoria del Novecento", approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 11 giugno 2024, n. 167 (Programma per l'attuazione degli interventi sulla Memoria del Novecento (Legge regionale 3/2016). Obiettivi, ambiti di intervento e modalità attuative per il triennio 2025-2027. (Delibera di Giunta n. 936 del 27 maggio 2024));

b) il "Programma regionale in materia di spettacolo", approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 11 giugno 2024, n. 168 (Programma regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/1999). Finalità, obiettivi, azioni prioritarie e indirizzi di attuazione per il triennio 2025-2027. (Delibera di Giunta n. 935 del 27 maggio 2024)).

3. Fino all'approvazione dei livelli minimi uniformi di qualità di servizio e professionalità degli operatori e delle operatrici di cui all'articolo 18, restano in vigore i livelli minimi approvati in attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).

4. Fino all'insediamento del Comitato scientifico per la cultura, costituito secondo le modalità di cui all'articolo 68, restano in carica il Comitato scientifico di cui alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e il Comitato scientifico di cui alla legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), che esprimono il parere rispettivamente sul programma regionale per le attività culturali e sul programma regionale per il patrimonio, gli istituti e i servizi culturali, la storia e la memoria dell'età contemporanea di cui all'articolo 65.

5. I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in elenchi, albi o analoghi strumenti istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 75, conservano l'iscrizione nei corrispondenti elenchi, albi o strumenti previsti dalla presente legge, purché risultino in possesso dei requisiti stabiliti dagli atti adottati per la sua attuazione. La Giunta regionale disciplina, con propri atti, le modalità di verifica del possesso dei requisiti nonché i termini e le procedure per l'aggiornamento, la conferma o la cancellazione dell'iscrizione.

Art. 75
Abrogazioni

1. Dal 1° gennaio 2027 sono abrogati:

a) gli articoli 208, 209, 211, 212, 213 e 216 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

b) la legge regionale n. 13 del 1999;

c) la legge regionale n. 18 del 2000;

d) la legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna);

e) la legge regionale n. 20 del 2014, a eccezione degli articoli 9 e 17 che restano in vigore, e il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ad Associazione per Film Commission";

f) la legge regionale n. 3 del 2016, a eccezione dell'articolo 5 ter e dell'articolo 8 che restano in vigore, e il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Liberation Route Italia";

g) la legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna);

h) la legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale);

i) la legge regionale n. 7 del 2020;

j) la legge regionale 16 aprile 2021, n. 3 (Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2);

k) la legge regionale 21 ottobre 2021, n. 13 (Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7);

l) la legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2 (Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna");

m) la legge regionale 3 ottobre 2022, n. 14 (Norme in materia di sostegno ai carnevali storici);

n) la legge regionale 27 ottobre 2022, n. 16 (Partecipazione all'Associazione Liberation Route Italia. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah));

o) la legge regionale 15 dicembre 2022, n. 21 (Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali));

p) la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale)).

Art. 76
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 ottobre 2026 MICHELE DE PASCALE